



COMUNE DI BUBBIANO
PROVINCIA DI MILANO

Piazza V. Veneto, 16 - C.F. 80137950152 P. IVA 06041430155
Tel. 02 90848838 - Fax 02 90849018

COPIA

**Determinazione n. 27 del 29-11-2019
del Servizio AREA FINANZIARIA**

Registro Generale n. 153

Data 18-12-2019

**Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 -
Art. 67 CCNL 21.05.2018**

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di novembre nella residenza comunale, viene determinato quanto in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017 che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - B. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - C. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

RICHIAMATO, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2019, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2019;

RICORDATO che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

DATO ATTO quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che l'allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 maggio u.s. , n. 18, nell'ambito del monitoraggio alla contrattazione integrativa riferita all'anno 2017, ricordando che la stessa si colloca a valle del d.lgs. n. 75/2017 ed in concomitanza con il rinnovo 2016-2018 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, evidenzia come “necessario” per le amministrazioni intervenire, previa certificazione dell'organo di controllo a rettifica delle tabelle 15 del Conto annuale 2016, poiché gli incrementi stipendiali, previsti dai diversi CCNL una volta stipulati in via definitiva, determinano una modifica del costo dei differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale;

RICORDATO che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 20.021,28 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse è di € 11.521,28;

RILEVATO pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme sopracitate;

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2018 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2019;
- nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019/2021 esercizio 2019 sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

DATO ATTO che:

- nel corso dell'anno 2019 c'è stata una cessazione di personale che permette l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità (tale valore confluirà nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno, come previsto dall'art. 67 comma 2 lettera c) del CCNL 21.05.2018;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € 12.635,58 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2019", ALLEGATO A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

VERIFICATO che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 02.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2019 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

PRESO ATTO che della presente costituzione sono già state impegnate e liquidate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	1.681,24
Progressioni economiche anno in corso	1.082,46
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	2.137,44
Indennità di condizioni di lavoro	1.900,15
TOTALE	6.801,29

EVIDENZIATO che non risultano presenti economie relative al fondo dell'anno 2018, da riportare su quello dell'anno 2019;

RICHIAMATO il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

VIATO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni,

2) DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per un importo complessivo di Euro 12.635,58 come da ALLEGATO A alla presente determinazione;

3) DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

4) DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019/2021 esercizio 2019 afferenti la spesa del personale.

5) DI DARE ATTO che della presente costituzione sono già state impegnate e liquidate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	1.681,24
Progressioni economiche anno in corso	1.082,46
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	2.137,44
Indennità di condizioni di lavoro	1.900,15
TOTALE	6.801,29

6) DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2019/2021, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile.

7) DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U..

8) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

Il Responsabile del Servizio
F.to STEFANO CANTONI

DETERMINA N. 27 DEL 29-11-2019 - AREA FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione per la quale è stato assunto impegno di spesa.

Bubbiano, 18-12-2019

Visto di regolarità monetaria
Ai sensi della L. 102/2009 art. 9
F.to 18-12-2019

Il Responsabile del Servizio
economico/finanziario
F.to CANTONI STEFANO

Visto di copertura economico/finanziaria

Il Responsabile del Servizio
economico/finanziario
F.to CANTONI STEFANO

In data 31-12-2019 la presente determinazione viene trasmessa a:

Sindaco
Segretario Comunale
Ufficio Segreteria
Messo Comunale

**Il Responsabile del servizio
F.to STEFANO CANTONI**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Bubbiano, 31-12-2019

**Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela Maria Natale**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bubbiano, 31-12-2019

**Il Responsabile del servizio
STEFANO CANTONI**